

FORUM NAZIONALE TERZO SETTORE



Statuto

Approvato dalla Assemblée Nazionale del 16/10/2014

Roma

ARTICOLO 1

Preambolo

Il Forum Nazionale del Terzo Settore è un'associazione senza scopo di lucro costituita con il fine di rappresentare i valori e le istanze comuni e promuovere, valorizzare e potenziare l'azione del volontariato, dell'associazionismo, della cooperazione sociale, dell'economia sociale, della mutualità volontaria, della solidarietà sociale e internazionale.

I Soci del Forum Nazionale del Terzo Settore si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento, garantendone il sostegno operativo ed economico nei modi di cui agli articoli successivi e nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.

Al Forum Nazionale del Terzo Settore possono aderire tutte le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e che si impegnano a rispettarne i contenuti.

Al Forum Nazionale del Terzo Settore partecipano i Soci, gli Enti Aderenti, i Forum Regionali e, tramite questi, i Forum Territoriali, alle condizioni e modalità previste dal presente Statuto.

Il Forum Nazionale del Terzo Settore ha sede legale in Roma e ha durata illimitata.

Con delibera dell'Assemblea Nazionale, possono essere istituite sedi secondarie in Italia e all'estero.

ARTICOLO 2

Scopi Istituzionali

Il Forum Nazionale del Terzo Settore persegue lo scopo di:

- a) aumentare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;
- b) favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo Settore, valorizzando l'attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l'un l'altra;
- c) impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, culturale, turistica, civile, sociale ed economica dell'Italia, nella prospettiva di una sempre più compiuta integrazione europea;
- d) rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni di Terzo Settore a livello internazionale, nazionale e locale nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle altre organizzazioni, economiche e sociali;
- e) impegnarsi per creare le necessarie condizioni, in Italia e in Europa, affinché siano superati i livelli di squilibrio tra paesi del Nord e del Sud del mondo, per rimuovere le cause di ingiustizia tra i popoli e per promuovere la pace;
- f) contribuire a ridefinire un sistema di Welfare ispirato ai principi di solidarietà, universalità e sussidiarietà, che riconosca e valorizzi la partecipazione dei cittadini, anche attraverso le organizzazioni di Terzo Settore;
- g) esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e contro il razzismo e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni

politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

- h) operare per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e della cittadinanza attiva;
- i) sostenere lo sviluppo della cooperazione sociale, della mutualità volontaria e di ogni altra forma di impresa sociale, atta ad aumentare la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, sportivi, ambientali, di Welfare ed a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;
- j) promuovere lo sviluppo di un nuovo sistema economico e finanziario, che si basi su principi di solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza e che, ponendo la persona al centro della sua attività, si faccia carico di contrastare ogni squilibrio sociale, culturale e territoriale nel paese;
- k) promuovere lo sviluppo complessivo del Terzo Settore nelle sue svariate forme ed espressioni, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa.

ARTICOLO 3

Attività sociali

Per conseguire gli scopi di cui all'articolo 2, il Forum Nazionale del Terzo Settore può:

- a) promuovere e organizzare attività volte alla diffusione dei valori, dei progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore;
- b) svolgere attività di rappresentanza sociale e politica dei valori e delle istanze comuni dei soci aderenti nei confronti delle Istituzioni centrali, locali e internazionali;
- c) svolgere attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali;
- d) collaborare con altri organismi, anche internazionali, in grado di contribuire alla diffusione dei propri scopi e valori;

- e) dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei;
- f) promuovere e organizzare ogni altro tipo di attività, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, predisporre marchi, nonché promuovere, costituire, assumere interessenze e partecipazioni in enti, organismi, imprese, capaci di diffondere gli scopi sociali e che non siano in contrasto con i valori del Terzo Settore.

ARTICOLO 4

Soci

Possono associarsi al Forum Nazionale del Terzo Settore, acquisendo la qualità di Socio, le associazioni, le federazioni, le organizzazioni e i coordinamenti nazionali di organismi privati, di rappresentanza di ambiti del Terzo Settore, legalmente costituiti, composti da persone fisiche e giuridiche, che :

- non perseguono finalità lucrative,
- operano nell'interesse generale,
- prevedono un sistema di governance democratica, valorizzando la dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci,
- si impegnano al regolare versamento della quota associativa e siano presenti in almeno cinque regioni italiane con una base associativa stabile ed organizzata.

La domanda di associazione è accolta o respinta dall'Assemblea Nazionale.

Il Socio è libero di ritirare la propria associazione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione tramite comunicazione scritta indirizzata al Portavoce.

La perdita delle caratteristiche e dei requisiti di cui al precedente primo comma determina l'automatica decadenza dalla qualità di Socio, tramite ratifica dell'Assemblea Nazionale.

Il Socio dimesso, decaduto, escluso o espulso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

La perdita per qualunque causa della qualità di Socio comporta l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti.

ARTICOLO 5

Quote

I Soci sostengono i costi di funzionamento del Forum Nazionale del Terzo Settore tramite il versamento di quote associative annuali in ragione della loro capacità contributiva e secondo criteri di progressività :

A. Soci che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 4;

B. Soci che siano presenti in almeno dodici regioni e che soddisfino, oltre a quelli minimi, uno dei seguenti requisiti:

⇒ oltre cinquantamila associati persone fisiche;

⇒ almeno mille organizzazioni associate .

Le federazioni e i coordinamenti di autonome associazioni nazionali possono scegliere l'applicazione del criterio della somma delle caratteristiche dei singoli associati oppure della somma aritmetica dei singoli loro associati.

I Soci devono provvedere al versamento delle quote con le modalità ed entro i termini fissati dall'Assemblea Nazionale.

Il mancato o ritardato pagamento delle quote associative può comportare, previa delibera del Coordinamento Nazionale, la sospensione dei diritti associativi, e, in caso di perdurante morosità, previa delibera dell'Assemblea Nazionale, l'esclusione dal Forum Nazionale del Terzo Settore. Contro la decisione dell'Assemblea Nazionale è possibile inoltrare ricorso al Collegio Nazionale di Garanzia entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione.

ARTICOLO 6

Enti Aderenti

Possono aderire al Forum Nazionale del Terzo Settore, alle condizioni fissate dal presente Statuto e con le modalità stabilite dall'Assemblea Nazionale, a titolo di Enti

Aderenti, i soggetti, di dimensione e/o ambito di operatività nazionale, che, pur non avendo tutte le caratteristiche previste dal precedente art. 4, condividono i valori e le finalità del Forum, e agiscono nell'ambito del Terzo Settore o operano per il suo sviluppo.

La domanda di adesione è accolta o respinta dall'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 7

Organi sociali

Sono organi del Forum Nazionale del Terzo Settore:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Coordinamento Nazionale;
- il Portavoce;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Nazionale di Garanzia;

ARTICOLO 8

Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno ed è convocata dal Coordinamento Nazionale almeno 20 giorni prima del suo svolgimento. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a non meno di 10 giorni.

Qualora il Coordinamento Nazionale non provveda, l'Assemblea è convocata dal Collegio Nazionale di Garanzia su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci.

L'Assemblea Nazionale è composta, con diritto di voto, da:

1. un rappresentante per ogni Socio di cui agli artt. 4 e 5 lettera A;
2. tre rappresentanti per ogni Socio di cui agli artt. 4 e 5 lettera B;
3. un Portavoce o un rappresentante designato per ciascun Forum Regionale.

Ad ogni rappresentante spetta un voto. Non è ammesso l'esercizio della delega tra i Forum Regionali e tra Soci; è ammesso esclusivamente tra rappresentanti dello stesso Socio.

Partecipa ai lavori dell'Assemblea Nazionale, con diritto di parola, un rappresentante designato per ciascun Ente Aderente.

L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Portavoce o da un suo delegato, componente dell'Assemblea. In assenza, l'Assemblea provvede all'elezione di un Presidente per la seduta in corso.

L'Assemblea Nazionale è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei rappresentanti dei Soci, ivi comprese le deleghe, e, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti.

Per l'elezione dei componenti degli organi sociali, per le modifiche statutarie e per le mozioni di sfiducia, l'Assemblea Nazionale delibera se è presente la maggioranza dei rappresentanti dei Soci, comprese le deleghe.

ARTICOLO 9

Compiti dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale:

- a) definisce la linea politica, nonché le strategie e gli orientamenti del Forum Nazionale del Terzo Settore; approva il programma annuale e ne verifica l'attuazione;
- b) apporta modifiche allo Statuto;
- c) elegge, ogni quattro anni, con votazioni a scrutinio segreto:

§ il Portavoce;

§ venti componenti del Coordinamento Nazionale eletti da e tra i rappresentanti dei Soci;

§ quattro componenti del Coordinamento Nazionale eletti, annualmente, da e tra i rappresentanti dei Forum Regionali;

§ i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

§ i componenti del Collegio Nazionale di Garanzia.

Il Portavoce, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale di Garanzia sono eletti dai componenti con diritto di voto dell'Assemblea Nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale.

I componenti del Coordinamento Nazionale espressione dei Soci sono eletti dai rappresentanti dei Soci, componenti dell'Assemblea Nazionale, di cui all'articolo 8, comma 3, numeri 1 e 2, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale.

I componenti del Coordinamento Nazionale espressione dei Forum Regionali sono eletti annualmente dai rappresentanti dei Forum Regionali, componenti dell'Assemblea Nazionale, di cui all'articolo 8, comma 3, numero 3, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale.

- d) sostituisce, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale, i componenti del Coordinamento Nazionale o il Portavoce che nel corso del mandato siano dimissionari o decaduti;
- e) revoca, attraverso l'approvazione di apposita mozione di sfiducia, il mandato a tutti o a singoli componenti del Coordinamento Nazionale e/o al Portavoce e ne dispone la immediata sostituzione. La mozione di sfiducia, presentata al Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia, deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei Soci. L'Assemblea Nazionale, nel corso della riunione, convocata dal Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia, decide sulla mozione di sfiducia con votazione a scrutinio segreto;
- f) nomina, ogni quattro anni, i componenti del Comitato di Partenariato di cui all'articolo 17.
- g) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci di cui agli articoli 4 e 5 e di enti Aderenti di cui all'articolo 6;

- h) approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- i) definisce l'entità della quota associativa per i Soci, la quota per gli Enti Aderenti, nonché le modalità e i tempi dei versamenti;
- l) fissa i criteri di riconoscimento dei Forum Regionali e territoriali e definisce il modello base dei loro statuti;
- m) delibera e revoca il riconoscimento dei Forum Regionali e assume, su proposta del Collegio Nazionale di Garanzia, i provvedimenti di cui all'articolo 12;
- n) decide sui provvedimenti disciplinari o di espulsione proposti dal Collegio Nazionale di Garanzia, ai sensi dell'articolo 21. Tali delibere sono assunte a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea Nazionale.
- o) approva, su proposta del Coordinamento Nazionale, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea Nazionale, il regolamento elettorale e il regolamento sui Forum Regionali e territoriali e, con la maggioranza semplice, eventuali regolamenti interni nonché ogni loro modificazione, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto;
- p) esercita gli altri poteri attribuitigli dallo Statuto.

L'Assemblea Nazionale vota di norma in modo palese; vota a scrutinio segreto, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni si intendono assunte, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I lavori dell'Assemblea Nazionale sono disciplinati da un apposito regolamento dalla stessa adottato e approvato.

ARTICOLO 10

Coordinamento Nazionale

Il Coordinamento Nazionale è composto da:

§ Il Portavoce;

§ venti componenti eletti da e tra i rappresentanti dei Soci;

§ quattro componenti eletti da e tra i rappresentanti dei Forum Regionali;

Almeno un quinto dei componenti del Coordinamento Nazionale eletti dai Soci devono essere espressione dei Soci di cui agli articoli 4 e 5 lettera A.

L'insediamento e il regolare funzionamento del Coordinamento Nazionale si determinano all'atto della sola elezione dei componenti dei rappresentanti dei Soci.

Ai lavori del Coordinamento Nazionale partecipa, con diritto di parola, il Direttore.

L'incarico di componente del Coordinamento Nazionale ha durata quadriennale.

I componenti del Coordinamento Nazionale che, nell'arco dell'anno solare, senza giustificato e grave motivo, siano risultati assenti a tre riunioni consecutive decadono automaticamente e sono sostituiti nella successiva riunione dell'Assemblea Nazionale.

Il Coordinamento Nazionale, su proposta del Portavoce, nomina e revoca il Direttore.

Il Coordinamento Nazionale è l'organo esecutivo delle delibere dell'Assemblea Nazionale e come tale ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa in ordine al perseguimento degli scopi statutari del Forum Nazionale del Terzo Settore. Esercita, inoltre, le facoltà e i poteri attribuiti dal presente Statuto.

Il Coordinamento Nazionale può decidere di affidare ai propri componenti incarichi specifici, stabilendone contenuti e durata.

Il Coordinamento Nazionale è convocato dal Portavoce e si riunisce di norma mensilmente, anche in forme telematiche. Le deliberazioni del Coordinamento Nazionale sono valide se assunte con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

Su proposta del Portavoce, il Coordinamento Nazionale costituisce un Comitato esecutivo, composto da un minimo di quattro a un massimo di sei componenti del Coordinamento Nazionale, con il compito di coadiuvare il Portavoce nell'esercizio delle sue funzioni e nell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Coordinamento Nazionale quale l'attuazione di ambiti programmatici o l'istruzione, la

gestione e predisposizione di documenti, iniziative e attività. Ai componenti del Comitato Esecutivo possono essere affidate specifiche deleghe o incarichi. Alle riunioni del Comitato esecutivo, convocato e presieduto dal Portavoce, partecipa il Direttore.

ARTICOLO 11

Il Portavoce

Il Portavoce esprime l'unità politica del Forum Nazionale del Terzo Settore e lo rappresenta presso le Istituzioni pubbliche e private e nei confronti di tutti gli interlocutori interni ed esterni.

Il Portavoce assicura la direzione delle attività del Forum Nazionale del Terzo Settore così come definite dall'Assemblea Nazionale e dal Coordinamento Nazionale.

Il Portavoce è il rappresentante legale del Forum Nazionale del Terzo Settore ed ha il potere di firma. Per gli atti di straordinaria amministrazione e per tutti gli impegni di spesa superiori ad un limite annualmente fissato dal Coordinamento Nazionale è necessario uno specifico mandato mediante delibera del Coordinamento Nazionale.

L'incarico di Portavoce non può essere ricoperto per più di un mandato.

In caso di impedimento o assenza temporanea del Portavoce, le sue funzioni sono assunte da un suo delegato, scelto tra i componenti del Coordinamento Nazionale.

In caso di dimissioni o decadenza del Portavoce, le sue funzioni sono assunte dal componente del Coordinamento Nazionale anagraficamente più anziano, sino alla elezione del nuovo Portavoce.

ARTICOLO 12

Forum Regionali

I Forum Regionali del Terzo Settore costituiscono la forma autonoma di aggregazione a livello regionale delle organizzazioni di Terzo Settore che, secondo le finalità e le modalità espresse dal presente Statuto, operano per realizzare obiettivi di interesse

generale, grazie all'autonoma e libera aggregazione dei cittadini.

I Forum Regionali sono articolazioni territoriali del Forum Nazionale del Terzo Settore e, per il territorio di propria pertinenza, e sulla base delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale, sono titolari del perseguimento degli scopi istituzionali del Forum Nazionale del Terzo Settore in specie nelle materie di competenza primaria della Regione.

I Forum Regionali sono aperti a tutte le organizzazioni di ambito regionale, e ai Forum Territoriali legalmente costituiti, con sede nella Regione, che condividano le finalità, gli scopi istituzionali, i valori e le norme espresse dal presente Statuto. In particolare, previa formale richiesta, sono automaticamente iscritte nei Forum Regionali le articolazioni regionali dei Soci aderenti al Forum Nazionale del Terzo Settore.

I Forum Regionali sono associazioni senza scopo di lucro e hanno autonomia organizzativa e patrimoniale; assumono e mantengono la denominazione e il logo del Forum del Terzo Settore e hanno il diritto di partecipare al Forum Nazionale del Terzo Settore a condizione di condividere e rispettare gli obiettivi, le finalità e le modalità operative indicate dal presente Statuto, dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali, e dalle delibere degli Organi del Forum Nazionale del Terzo Settore.

I Forum Regionali del Terzo Settore sono riconosciuti dall'Assemblea Nazionale a condizione che si costituiscano formalmente sulla base del modello di Statuto approvato dalla Assemblea Nazionale stessa, e si impegnino a operare in conformità delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale del Terzo Settore e secondo criteri di democraticità e di valorizzazione della partecipazione di tutti gli associati.

In caso di modifica da parte dell'Assemblea Nazionale del modello di Statuto, i Forum Regionali devono adeguare il proprio Statuto entro il termine fissato dall'Assemblea Nazionale stessa. Qualora lo Statuto non venga adeguato alle nuove norme entro 15 giorni dal termine fissato, il Coordinamento Nazionale sospende la partecipazione del Forum Regionale dalle attività e dagli organi del Forum Nazionale e deferisce il Forum Regionale al Collegio Nazionale di Garanzia, il quale con adeguata istruttoria e

contestazione, permanendo l'inadempienza, propone all'Assemblea Nazionale, che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, la revoca del riconoscimento, con perdita immediata della possibilità di denominarsi e qualificarsi Forum Regionale del Terzo Settore e dell'utilizzo del logo e di ogni altro segno distintivo del Forum del Terzo Settore.

Nel caso di gravi inefficienze o gravi violazioni di norme del presente Statuto e/o del Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali, e/o delle delibere degli Organi del Forum Nazionale del Terzo Settore, anche su scelte politiche e programmatiche fondamentali, da parte degli Organi dei Forum Regionali, il Coordinamento Nazionale può deferire il Forum Regionale al Collegio Nazionale di Garanzia, il quale con provvedimento motivato e adeguata istruttoria e contestazione, può proporre all'Assemblea Nazionale lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario. L'Assemblea Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, definendo l'oggetto, le modalità e i limiti del mandato del commissario. Il provvedimento dell'Assemblea Nazionale di commissariamento è immediatamente esecutivo e non appellabile.

Qualora il Commissario non sia messo in grado di operare o comunque il Forum Regionale non ottemperi alla delibera dell'Assemblea Nazionale, Il Coordinamento Nazionale deferisce nuovamente il Forum Regionale al Collegio Nazionale di Garanzia, che istruisce il procedimento di revoca del riconoscimento di cui al precedente comma 6 del presente Articolo.

Per disciplinare la materia, l'Assemblea Nazionale adotta il Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.

ARTICOLO 13

Forum Territoriali

I Forum Territoriali del Terzo Settore costituiscono la forma autonoma di aggregazione a livello subregionale delle organizzazioni di Terzo Settore che, secondo le finalità e le modalità espresse dal presente Statuto, operano per realizzare obiettivi di interesse generale, grazie all'autonoma e libera aggregazione dei cittadini.

I Forum Territoriali partecipano al Forum del Terzo Settore della propria Regione, di cui costituiscono un'articolazione territoriale, e, per il territorio di propria pertinenza, e sulla base delle linee politiche e programmatiche espresse dal Forum Regionale, sono titolari del perseguimento degli scopi istituzionali del Forum Nazionale del Terzo Settore, in analogia ai principi, norme e modalità organizzative previste nel presente Statuto per la partecipazione dei Forum Regionali al Forum Nazionale.

I Forum Territoriali sono associazioni senza scopo di lucro, aperti a tutte le organizzazioni del loro territorio, che condividano le finalità, gli scopi istituzionali, i valori e le norme espresse dal presente Statuto. Assumono e mantengono la denominazione e il logo del Forum del Terzo Settore e hanno il diritto di partecipare al Forum Regionale del Terzo Settore a condizione di condividere e rispettare gli obiettivi, le finalità e le modalità operative indicate dal presente Statuto, dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali, e dallo Statuto e dalle delibere degli Organi del Forum Regionale del Terzo Settore di appartenenza.

Per disciplinare la materia, l'Assemblea Nazionale adotta il Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.

ARTICOLO 14

Il Direttore

Il Direttore provvede al coordinamento delle attività del Forum Nazionale del Terzo Settore, ne dirige gli uffici, e cura, in ottemperanza a quanto previsto dal presente Statuto, l'amministrazione, gli acquisti, la finanza e la contabilità, eseguendo i provvedimenti adottati al riguardo dal Portavoce e/o dal Coordinamento Nazionale e/o dal Comitato Esecutivo. Inoltre esercita tutte le funzioni che gli sono delegate dal Portavoce e/o dal Coordinamento Nazionale.

Il Direttore è nominato ogni quattro anni, su proposta del Portavoce, dal Coordinamento Nazionale, può essere rinnovato, e, su proposta del Portavoce, revocato in ogni momento dal Coordinamento Nazionale.

ARTICOLO 15

Consulte

Il Coordinamento Nazionale costituisce, adottando un apposito Regolamento, consulte permanenti o temporanee per l'elaborazione di proposte programmatiche e/o strategiche finalizzate alla promozione, in specifici settori o per particolari argomenti, degli obiettivi del Terzo Settore.

Possono prendere parte alle Consulte, in qualità di invitati, anche rappresentanti di organizzazioni non aderenti al Forum Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 16

Comitato di Partenariato

L'Assemblea Nazionale può istituire il Comitato di Partenariato composto sino a 15 componenti di riconosciuto prestigio e indipendenza, scelti tra personalità che abbiano ricoperto incarichi di rilievo in ambito istituzionale o del Terzo Settore in Italia o all'estero, accademici, esponenti del mondo imprenditoriale e manageriale che abbiano maturato significative esperienze nel Terzo Settore.

I componenti del Comitato di Partenariato sono nominati dall'Assemblea Nazionale, restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato di Partenariato ha funzioni consultive e di orientamento, è convocato e presieduto dal Portavoce; i suoi lavori sono disciplinati da un apposito regolamento dallo stesso Comitato adottato e approvato.

ARTICOLO 17

Patrimonio e Risorse

Il patrimonio del Forum Nazionale del Terzo Settore è costituito da:

- beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il Forum Nazionale del Terzo Settore trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e quote degli Enti Aderenti;
- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali, nonché di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, comunitarie ed estere, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali;
- proventi da cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità del presente Statuto.

ARTICOLO 18

Bilancio

Il bilancio del Forum Nazionale del Terzo Settore deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, secondo i principi dell'articolo 2423 del Codice Civile, se compatibili. Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote associative, le quote degli Enti Aderenti e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti di soggetti pubblici e privati.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato entro il 31 maggio di ogni anno; il bilancio preventivo deve essere presentato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio viene redatto dal Direttore, sotto la supervisione del Portavoce. Il Coordinamento Nazionale autorizza alla presentazione del bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, e del bilancio preventivo all'Assemblea Nazionale per l'approvazione.

È vietata qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, degli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati, nonché degli eventuali fondi di riserva o di parte del patrimonio.

L'eventuale avanzo di gestione di esercizio è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità alle delibere dell'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 19

Incompatibilità

In relazione alle cariche di Portavoce e componente il Coordinamento Nazionale, e alle funzioni di Direttore, l'Assemblea Nazionale adotta un apposito regolamento per disciplinare:

1) le incompatibilità con:

A incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzio intercomunale, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

B parlamentare nazionale ed europeo;

C ruoli di livello nazionale in organi dirigenti di partiti politici;

D partecipazione ad organi di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali, in palese contrasto con gli scopi del Forum Nazionale del Terzo Settore così come disciplinati dal presente Statuto;

E partecipazioni a organizzazioni politiche, economiche e sociali in palese contrasto con gli scopi del Forum Nazionale del Terzo Settore così come disciplinati dal presente Statuto;

F qualsiasi altro ruolo, ufficio, incarico e responsabilità in altre organizzazioni che possano determinare conflitti di interesse.

2) la decadenza dalla carica in caso di candidatura a elezioni europee, nazionale o regionali, e elezioni comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

ARTICOLO 20

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Forum, provvede all'esame del bilancio preventivo e di quello consuntivo, redigendone la relazione di accompagnamento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti eletti, tra i soli rappresentanti dei Soci, dall'Assemblea Nazionale a scrutinio segreto fra i non appartenenti al Coordinamento Nazionale e al Collegio Nazionale di Garanzia.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge fra i suoi componenti il Presidente, il quale provvede alla convocazione del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza del Presidente e di almeno un altro componente.

I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ciascun Revisore può essere revocato dall'Assemblea Nazionale solo per giusta causa.

Il Revisore che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea Nazionale e il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale. Partecipano inoltre alle riunioni del Coordinamento Nazionale aventi all'ordine del giorno la presentazione e l'esame dei bilanci.

ARTICOLO 21

Collegio Nazionale di Garanzia

Il Collegio Nazionale di Garanzia è composto da 5 componenti eletti dall'Assemblea Nazionale a scrutinio segreto fra i non appartenenti al Coordinamento Nazionale e al Collegio dei Revisori dei Conti. Può essere eletto nel Collegio Nazionale di Garanzia un solo rappresentante dei Forum Regionali.

Il Collegio Nazionale di Garanzia elegge fra i suoi componenti il Presidente.

Rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Nazionale di Garanzia decide su tutte le controversie che possono sorgere tra i Soci circa le violazioni, interpretazioni e applicazioni del presente Statuto.

Può altresì decidere sul ricorso presentato da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea Nazionale per l'annullamento delle delibere degli organi sociali in quanto contrarie agli scopi e agli interessi del Forum Nazionale del Terzo Settore.

Il Collegio Nazionale di Garanzia, su istanza del Coordinamento Nazionale, in caso di mancato rispetto delle finalità del Forum del Terzo Settore e di violazioni delle norme del presente Statuto, istruisce il procedimento e propone all'Assemblea Nazionale, con provvedimento motivato e adeguata istruttoria e contestazione, l'eventuale provvedimento disciplinare o di espulsione di un Socio e il commissariamento e la revoca del riconoscimento dei Forum Regionali, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento sui Forum Regionali e territoriali.

La decisione del Collegio Nazionale di Garanzia è inappellabile e deve essere presa entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza del Coordinamento Nazionale.

Il Collegio Nazionale di Garanzia verifica, su richiesta del Coordinamento Nazionale, al fine del riconoscimento di ciascun Forum Regionale, la coerenza del suo Statuto con il modello base approvato dall'Assemblea Nazionale. Decide inoltre sui ricorsi contro il mancato riconoscimento quale Forum Regionale nonché sui ricorsi dei Soci dei Forum Regionali contro i provvedimenti del Commissario e dei Forum Regionali contro la risposta negativa sulle richieste di deroga dal modello base di statuto o di modifica statutaria.

Il Collegio Nazionale di Garanzia esercita gli altri poteri attribuitigli dallo Statuto.

Il Collegio Nazionale di Garanzia è convocato dal Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea Nazionale solo per giusta causa.

Il componente del Collegio Nazionale di Garanzia che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea Nazionale e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio stesso.

I componenti del Collegio Nazionale di Garanzia partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 22

Scioglimento

Lo scioglimento del Forum Nazionale del Terzo Settore può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Nazionale che dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole dei due terzi dei Soci.

Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio del Forum Nazionale del Terzo Settore sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ad enti morali o ad imprese senza finalità lucrative con scopi di utilità sociale.

ARTICOLO 23

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del vigente Codice Civile.

Disposizione Transitoria

In sede di prima applicazione del presente Statuto, la durata del mandato degli Organi Sociali è determinata in anni due.